



P.F. 110  
P. 7982/14-11-13

# COMUNE DI CAMPOREALE

## PROVINCIA DI PALERMO

### DETERMINA DIRIGENZIALE II SETTORE

**Oggetto: Impegno di spesa per ricovero sottoposto a provv. AGM della minore R.A. presso comunità Alloggio "Linus" di Alcamo . Periodo 17ottobre – 31dicembre 2013.**

Del 12 NOV. 2013

12330

### SITUAZIONE CONTABILE

BILANCIO 2013	
CODICE 1100103	Cap. PEG 5770.10
PREVISIONE INIZIALE	€
AGGIUNTI	€
SOMME IMPEGNATE	€
SOMME IMPEGNATE CON LA PRESENTE	€
SOMME DISPONIBILE	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
Comune,

in Camporeale, nei locali del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- **Che** con legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.35 è stato differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali ;
  - **Che** non essendo stato deliberato il bilancio di previsione dell'Ente, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000, si può procedere ad una gestione provvisoria;
  - **Che** con determinazione sindacale n. 34 del 27/11/2012 il Sindaco ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012 e ha nominato i responsabili dei servizi;
- Che** il Sindaco con determinazione n.22 del 15/10/2013 ha nominato Responsabile del II settore l' Avv. Ernesto Amaducci attribuendo allo stesso le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000;

- **Che** con determina dirigenziale n. 12.323 del 30/11/2011 è stata nominata Responsabile unico del procedimento Amato Maria Benedetta;
- **Che** responsabile del servizio per minori è stata nominata la dipendente Sig.ra Vaccaro Enza;  
Propone al Responsabile del settore di adottare la seguente proposta di determinazione:

#### **IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

- **Vista** la nota prot. 7484 del 28/10/2013 con la quale l'assistente sociale del Nostro Ente D.ssa Roberta Anello trasmette il decreto n. 302/2013 reg. V.G. emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che convalida l'inserimento presso la Comunità "La Coperta di Linus" di Alcamo gestita dall'Ente "Opere Pie Riunite Pastore . S. Pietro" a far data dal 17/10/2013 della minore R. A., nata ad \*\*\*\*\*presso la Comunità "La Coperta di Linus" di Alcamo gestita dall'Ente "Opere Pie Riunite Pastore . S. Pietro" a far data dal 17/10/2013 ;
- **Ritenuto** che le spese di ricovero per minori sottoposti a provvedimento da parte dell'AGM sono a carico del Comune di residenza del minore ed essendo la minore in oggetto specificata, residente nel nostro Comune a partire dal 17/09/2013;
- **Visto** il DP.Reg 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione tipo e in particolare lo schema di convenzione indicato nell'allegato G che regolano i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di comunità alloggio per minori;
- **Che occorre** predisporre lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti;
- **Considerato** che si tratta di spesa obbligatoria per legge è che comunque si deve procedere all'impegno di spesa;
- **Che** il D.D.G. n.1129/S6 del 06/06/2012 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia stabilisce le spese di gestione da rimborsare agli enti assistenziali di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria Minorile per l'anno 2012 nel modo seguente:  
compenso fisso mensile € 1.516,58;  
retta giornaliera € 26,06;
- **Che** l'ente "Opere Pie Riunite Pastore – S.Pietro" si trova in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72 e successive modifiche;  
**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere al relativo impegno di spesa per il periodo dal 17/10/2013 al 31/12/2013 per l'importo complessivo di € 5.919,96 di cui € 3.766,98 per compenso fisso, € 1.980,56 per retta giornaliera e € 172,42 per presunto incremento ISTAT del 3%;
- **Visto il CIG Z310C531DB;**
- **Visto** il D.P.Reg. del 4 giugno 1996 n.158;
- **Visto** lo schema di convenzione;
- **Vista** la legge 22/86;
- **Visti** gli art n.163 e n. 183 del D.Lgs 267/2000.

#### **DETERMINA**

- **Approvare** l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante ed sostanziale del presente atto;
- **Impegnare** la somma complessiva di € 5.919,96 di cui € 3.766,98 per compenso fisso, € 1.980,56 per retta giornaliera e € 172,42 per presunto incremento ISTAT del 3%, per il ricovero della minore R. A. presso la "Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro" di Alcamo per il periodo dal 17/10/2013 al 31/12/2013;
- **Imputare** la somma complessiva di € 5.919,96 al cod. 1.10.01.03 Cap Peg 5770-10 esercizio 2013 Voce: "Ricovero minori con decreto del Tribunale";
- **Ai fini e per gli effetti** dell'adempimento delle norme in materia di pubblicità di cui gli artt. 9, 23, 37 del D.lvo n. 33/2013 si richiede all'ufficio Albo Pretorio on-line l'inserimento, per il presente provvedimento, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Ente;
- **Dare atto** di liquidare successivamente, il compenso dovuto mediante apposito provvedimento di liquidazione;

**Il responsabile unico del procedimento**  
F.to Amato Maria Benedetta

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Vaccaro Enza

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

Vista la superiore proposta

**DETERMINA**

Approvare la superiore proposta

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

F.to Avv. Ernesto Amaducci

•

## **SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

VISTA, la regolarità contabile del provvedimento retroscritto;  
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio nel medesimo indicato:

Li \_\_\_\_\_

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Il Segretario Generale*  
**Avv. Ernesto Amaduce.**

---

---

## **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

## **IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

---

---



**COMUNE DI CAMPOREALE  
PROVINCIA DI PALERMO**

Rep. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE. PER REGOLARE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI  
GESTORI DI COMUNITA' ALLOGGIO PER I MINORI.**

**(EX D.P. REG.4 GIUGNO 1996, N. 158- ALLEGATO G)**

L'anno duemilatredici addi ..... del mese di .....

**TRA**

L'Amministrazione Comunale di Camporeale Codice Fiscale n. 80016380828, d'ora in avanti designata con il termine " Ente Locale", per la quale interviene l' Avv. Ernesto Amaducci nella sua qualità di Responsabile del II Settore, abilitato all'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 con determina sindacale n.22 del 15/10/2013 ;

**E**

L'Ente Assistenziale " **Opere Pie Riunite Pastore – S.Pietro** ", con sede legale in Alcamo P.zza Ugo De Carolis,6 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato da Gaetano Adamo , in qualità di legale rappresentante del predetto ente, gestore della seguente Comunità-alloggio per minori denominata "**La Coperta di Linus** " sita in Alcamo via Barone di San Giuseppe ,19 autorizzata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86 al n.1703 dell'albo regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati a svolgere attività assistenziale a favore di minori per una ricettività di n. 10 unità, con DG. n. 896 del 17/04/2003 serv. 7 unità operativa.2

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESO**

**ART.1**

L'ente contraente si obbliga ad ospitare nelle comunità alloggio in presenza indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, n.1 minore di sesso femminile, su n.10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

**ART.2**

La comunità- alloggio ha la capacità ricettiva di n. 10 posti.

Nelle comunità alloggio possono,eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità.

In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo,il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla osta del competente tribunale

al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

### **ART.3**

La comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della regione 29 giugno 1988.

### **ART.4**

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato :

- N. 1 responsabile ;
- N. 4 educatori professionali;
- N. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di convenzione o consulenza (prestazione professionale), n.1 assistente sociale, n.1 infermiere professionale;

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale, si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza dei minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

### **ART.5**

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

### **ART. 6**

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative di apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;

- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc. ).

#### **ART.7**

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità;

#### **ART.8**

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### **ART.9**

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'ente contraente.

#### **ART.10**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio.

#### **ART.11**

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vite individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto della scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analogha facoltà, è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

## **ART.12**

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.516,58 per ogni posto ad esso riservato, con liquidazione bimestrale posticipata con le effettive presenze e corredate da idonea documentazione attestante il rispetto del CCNL o gli obblighi connessi alle prestazioni;  
Gli enti gestori di comunità alloggio dovranno, inoltre, allegare elenco ove previsto del sussidio giornaliero corrisposto ai minori;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 26,06 comprensiva del sussidio ove previsto da corrispondere al minore, di cui al presente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, con liquidazione bimestrale posticipata;
- c) l'Ente si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e dell'art. 2 L.R. 15/2008 e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e il responsabile della gestione dello stesso.

## **ART.13**

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.12 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo ( personale, locali ,vitto,etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo, sulla base dell'adeguamento disposto con apposito decreto del D.G. dell'assessorato Regionale di competenza.

## **ART.14**

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dell'ente locale e in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento della finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

## **ART.15**

La presente convenzione è valida fino al 31/12/2013, salvo quanto prescritto dal precedente art.14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

La presente convenzione si intende risolta con la dimissione del minore. L'Ente contraente si impegna a relazionare entro la fine dell'anno lo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### **ART.16**

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.
- Dichirazione ai sensi della L.445/2000 sul rispetto delle norme di cui al Dlgs 81/2008 e smi.

#### **ART.17**

L'Ente contraente autorizza i trattamenti dei dati di cui al Dlgs 196/03.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **ART.18**

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Palermo.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appreso.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI  
E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI  
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la legge regionale 9.5.1986 n.22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;  
VISTO il D.D.G. n. 3308 del 06.11.2003, che individua in via generale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 10/2000, la competenza dei dirigenti per la predisposizione e firma degli atti rientranti nell'ambito dei rispettivi uffici;  
VISTA la L.R. 03.12.2003 n. 20;  
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;  
VISTO il D.P.Reg. 05.12.2009 n. 12 che emana il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";  
VISTO il D.D.G. n. 1198 del 10.06.2010 con il quale è stata riorganizzata l'articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Aree, Servizi, Unità Operative, di Staff e di Monitoraggio, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P. Reg. n.370 del 28.06.2010, con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;  
VISTO il D.P.Reg. n. 300789 del 03.02.2011 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 27.01.2011, al Dott. Rosolino Greco è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;  
VISTE le leggi regionali 9 maggio 2012 n. 26 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" e n. 27 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (in G.U.R.S. n. 19 dell'11.05.2012);  
VISTO il D.P. Reg. 4 giugno 1996 che ha approvato anche lo schema di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni delle comunità alloggio per minori previste dalla l.r. 22/86 ed in particolare l'art. 14 del suddetto schema di convenzione, concernente l'adeguamento annuale degli oneri di gestione, in relazione all'indice-ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo;  
VISTO il D.D.G. n.1269/S6 del 25.07.2011, che ha fissato nella seguente misura le spese di gestione da rimborsare agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori:  

compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato	euro	1.476,71=;
retta giornaliera di mantenimento	euro	25,38=;

VISTA la nota dell'Assessorato Bilancio e Finanze - Dipartimento Bilancio e Finanze - Servizio Statistica che comunica l'indice di variazione media dei prezzi al consumo per l'anno 2011 da applicare al corrente anno;

D E C R E T A

ART. 1 - Le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per l'anno 2012, sono così determinate:

- |  |      |          |
|--|------|----------|
| a) compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato | euro | 1.516,58 |
| b) retta giornaliera di mantenimento                   | euro | 26,06    |

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Bilancio e Finanze.

Palermo, il

8 6 GIU. 2012

